

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco GRECO	Presidente
- Avv. Federica SANTINON	Segretario f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Lucia Odello ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Ricorso proposto dall' Avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 18/02/2022 con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Ancona gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi uno.;

per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Carolina Rita Scarano svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'ultimo motivo di ricorso, per l'applicazione della sanzione della censura;

**FATTO**

L'Avv. [RICORRENTE] veniva tratto a giudizio disciplinare innanzi al CDD di Ancona per rispondere dei seguenti capi di incolpazione:

1. *“per aver accettato di difendere il sig. [AAA] nel giudizio di appello contro la sentenza del Tribunale di Ancona -Sezione distaccata di Osimo- n. [OMISSIS]/16 del [OMISSIS].2016, emessa nel procedimento n. [OMISSIS]/2013 ove il sig. [AAA] era difeso dall'avv. [BBB] e l'avv. [RICORRENTE] aveva reso testimonianza a favore del [AAA]: quindi per aver redatto, su incarico di [AAA], in data 10.01.2017, il relativo atto di citazione in appello avanti la Corte di Appello delle Marche, in forza di delega rilasciata dal cliente in calce a tale atto in data 11.1.2017”*

2. *“in quanto in accordo con il sig. [CCC], si è prestato a porre in essere un'attività diretta ad eludere gli obblighi risarcitori gravanti sul medesimo in forza della sentenza penale n. [OMISSIS]/15 del Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, arrivando anche a promuovere un'azione esecutiva nei confronti di costui, pur essendo perfettamente consapevole dell'inesistenza del credito derivante dai titoli azionati e dell'illiceità dell'attività compiuta perché in danno dei creditori del sig. [CCC]”;*

Il procedimento disciplinare in esame trae origine da due esposti pervenuti al COA di Ancona, con i quali si lamentavano condotte asseritamente poste in essere dall'Avv. [RICORRENTE] in violazione, rispettivamente, degli artt. 51, commi 1 e 3 (segnalazione n. 454/2016), e degli artt. 9 e 23, commi 5 e 6 del vigente CDF (segnalazione n. 179/2018).

All'esito dell'udienza dibattimentale del 18.02.2022, il CDD di Ancona rilevava la responsabilità disciplinare dell'Avv. [RICORRENTE] solo per il secondo capo di incolpazione e irrogava nei suoi confronti la sanzione della sospensione dall'attività professionale per la durata di 1 mese.

L'Avv. [RICORRENTE], secondo la ricostruzione del CDD, avrebbe avviato un'azione esecutiva, nei confronti di un soggetto, il sig. [CCC], in condizioni di presunte difficoltà economiche, al solo fine di agevolare l'elusione degli obblighi risarcitori disposti dalla sentenza penale del Tribunale di Ancona n. [OMISSIS]/15. A tal fine, l'Avv. [RICORRENTE] aveva promosso un pignoramento presso terzi in data 3.01.2017, avente ad oggetto il quinto dello stipendio del sig. [CCC], pur nella consapevolezza dell'inesistenza del credito, e dell'illiceità dell'attività compiuta, poiché in danno dei creditori dell'esecutato.

Rileva il CDD nella decisione impugnata che la condotta dell'avv. [RICORRENTE] risultava provata per *tabulas* dagli atti del procedimento e dalle stesse difese dell'incolpato che aveva dedotto, da un lato, l'insussistenza di un ingiustificato arricchimento a suo favore, dall'altro, l'assenza di un pregiudizio agli interessi dei creditori del sig. [CCC], in quanto integralmente soddisfatti, nonché la sussistenza di una scusante, ovvero la ricorrenza di uno stato di necessità in capo al sig. [CCC] dovuto appunto alle condizioni di difficoltà in cui egli versava.

Il CDD considerava dunque provato il fatto contestato e riteneva inammissibile il riferimento alla scusante al fine di escludere la rilevanza deontologica della condotta realizzata.

Il CDD concludeva per la violazione degli articoli 9 e 23 commi 5 e 6 CDF e l'irrogazione della sanzione disciplinare attenuata della sospensione dall'attività professionale per la durata di 1 mese.

L'avv. [RICORRENTE] ha impugnato la decisione con ricorso sottoscritto anche di proprio pugno conferendo procura a difensore non abilitato al patrocinio innanzi le Giurisdizioni Superiori che ha sottoscritto e depositato il ricorso.

Il ricorso è articolato in due motivi.

Con il primo motivo, l'Avv. [RICORRENTE] lamenta l'erroneità della decisione del CDD in quanto la condotta contestata è stata realizzata al di fuori dell'attività professionale e comunque scriminata dallo stato di necessità.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'errata valutazione in ordine alla sussistenza di un pregiudizio ai creditori del sig. [CCC], da cui discenderebbe, contestualmente all'analisi globale della condotta realizzata, una erronea valutazione circa la gravità del fatto.

### **DIRITTO**

Preliminarmente è necessaria una valutazione sull'ammissibilità del ricorso.

L'avv. [BBB], difensore nominato dal ricorrente, non è iscritto all'albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori. Il ricorso risulta però sottoscritto anche dall'incolpato che può difendersi personalmente, in quanto iscritto nell'albo professionale e quindi in possesso dello *jus postulandi*.

La sottoscrizione dell'incolpato rende, pertanto, ammissibile il ricorso.

In tal senso, tra le tante: *«Nel giudizio dinanzi al CNF, l'incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell'albo professionale ed in possesso dello jus postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all'albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale antecedente alla proposizione del ricorso, non operando nella fattispecie la sanatoria e/o ratifica ex art. 182, co. 2, cpc.»* Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), 30 dicembre 2015, n. 249».

Passando all'esame dei motivi di ricorso, nella prima censura, per un primo profilo, il ricorrente richiama un precedente del CNF che avrebbe negato rilievo disciplinare all'attivazione di plurime azioni esecutive se eseguite nei confronti di presunti "*debitores debitoris*" e chiosa che l'Avv. [RICORRENTE] non fosse al corrente della sussistenza di obblighi risarcitori in capo al sig. [CCC], ma solamente della situazione di difficoltà in cui egli versava. Per un secondo profilo, l'Avv. [RICORRENTE] afferma di aver agito in stato di necessità al fine di evitare l'aggravamento della menzionata situazione di difficoltà in cui versava il sig. [CCC].

La giurisprudenza CNF richiamata dal ricorrente conclude per l'insussistenza dell'illecito deontologico nel caso in cui "*il ricorrente ha agito in forza di mandato, e sulla base di notizie*

*e documentazione fornita dal proprio assistito, vagliata in modo attendibile dal professionista in virtù delle informazioni reperite (e della documentazione acquisita).” (CNF 66/17).*

E nel caso di specie è lo stesso avv. [RICORRENTE] a dichiarare nelle proprie difese di essere stato al corrente dello stato di difficoltà del sig. [CCC] ed ha agito in proprio, notificando un pignoramento presso terzi posto in essere in esecuzione di una cambiale rilasciata dall'[CCC] allo stesso avv. [RICORRENTE].

Con riferimento poi allo stato di necessità, non paiono sussistere tutti gli elementi richiesti dall'art. 54 c.p. (sussistenza di un pericolo grave di danno alla persona, non volontaria causazione dello stato di pericolo, inevitabilità del danno, proporzionalità etc.), atteso che l'incolpato fonda la presunta esistenza della scriminante non già sulla propria condizione bensì su quella dell'assistito. Deve infatti confermarsi che *«Integra illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che al proprio assistito suggerisca comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità, non costituendo “esimente” l'aver asseritamente operato perseguendo l'interesse dell'assistito medesimo seppur in violazione della legge.*” Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Maggio), sentenza n. 3 del 9 febbraio 2023.

Ne consegue il rigetto del primo motivo di ricorso.

Con la seconda censura, il ricorrente rileva l'esiguità della somma oggetto del pignoramento e l'assenza di un pregiudizio agli interessi dei creditori del sig. [CCC].

Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza domestica e della Cassazione, la sussistenza dell'illecito deontologico è indipendente dalla produzione di un danno, circostanza che può rilevare esclusivamente in sede di determinazione della sanzione.

Cfr., tra le tante, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Giraud), sentenza n. 147 del 26 settembre 2022, secondo cui *«L'illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall'entità del danno subito dal cliente a seguito della condotta illecita posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell'intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge»;* nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baldassarre), sentenza n. 215 del 6 novembre 2020, che ha statuito nel senso che *«Il pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita o da terzi a causa dell'illecito deontologico costituisce uno degli aspetti che il giudice disciplinare deve valutare nella determinazione della sanzione (art. 21, co. 4 CDF), ma non elemento costitutivo della fattispecie (che intende salvaguardare il decoro e la dignità dell'intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge), sicché l'assenza o il risarcimento di un danno derivante da una condotta deontologicamente rilevante non ne fa venir meno l'illiceità, ma può tutt'al più essere valutato dall'organo disciplinare solo ai fini della commisurazione della relativa sanzione».*

Anche tale censura, per le ragioni esposte, non è accoglibile.

Il ricorrente chiedeva poi in via subordinata, nelle conclusioni dell'atto di impugnazione, la mitigazione della sanzione della sospensione a mesi uno inflitta dal CDD di Ancona e l'applicazione della sanzione della censura.

In aggiunta, con le memorie depositate il 24 gennaio 2024, il ricorrente ha richiamato una recente decisione delle Sezioni Unite secondo cui è illegittima la sanzione della sospensione per una durata di un mese, in quanto inferiore al minimo prevista dalla legge. Nonostante l'irricevibilità della memoria, perché sottoscritta da difensore non abilitato al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori, la questione è rilevabile d'ufficio e va quindi esaminata.

Per costante giurisprudenza domestica l'irrogazione della sanzione della sospensione dall'esercizio della professione a mesi uno, inferiore al minimo editale previsto ex art. 52 L. n. 247/2012 e art. 29 Reg. CNF n. 2/2014, è nulla per errore di diritto. In tali casi, vigendo la regola del divieto di *reformatio in peius* della decisione, va comminata la sanzione immediatamente inferiore prevista dall'ordinamento che, nel caso che ci occupa, è la censura. In tal senso, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Girauda), sentenza n. 100 del 23 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Standoli), sentenza n. 163 del 3 ottobre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 224 del 22 novembre 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Savi, rel. Corona), sentenza n. 76 del 24 giugno 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Gazzara), sentenza del 17 settembre 1999, n. 105, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Danovi), sentenza del 20 gennaio 1997, n. 7, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. D'Arle), sentenza del 20 marzo 1995, n. 35.

#### **P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense, a parziale modifica della decisione impugnata, commina la sanzione della censura.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2024;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Federica Santinon

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 26 febbraio 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà